

Parti

Ricorrente: Rohm Semiconductor GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Krefeld

Questioni pregiudiziali ⁽¹⁾

- 1) Se la circostanza che un prodotto con una funzione specifica ai sensi della voce 8543 della nomenclatura combinata implichi che il prodotto stesso, malgrado la sua composizione, non possa più essere classificato nella voce 8541.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: in quali circostanze i moduli di trasmissione/ricevimento [per la trasmissione di dati a raggi infrarossi da un cellulare ad un altro cellulare o ad un altro apparecchio elettronico, quali un laptop, una stampante o una fotocamera digitale], che possiedono una funzione specifica ai sensi della voce 8543, debbano essere considerati quali parti di macchine ed apparecchi di cui alla voce 8543.

⁽¹⁾ Per l'interpretazione del regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1° agosto 2002, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, GU L 290, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Suceava (Romania) il 16 dicembre 2013 — Casa Județeană de Pensii Botoșani/Evangeli Paraskevopoulou

(Causa C-668/13)

(2014/C 85/23)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Suceava

Parti

Ricorrente: Casa Județeană de Pensii Botoșani

Convenuta: Evangeli Paraskevopoulou

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽¹⁾ debbano essere interpretate nel senso che rientra nella loro sfera di applicazione un accordo bilaterale stipulato tra due Stati membri, prima della data di applicazione del regolamento, in base al quale questi hanno convenuto la cessazione dell'obbligo riguardante le prestazioni di sicurezza sociale dovute da uno Stato ai cittadini dell'altro Stato che hanno avuto lo status di rifugiati politici nel territorio del primo Stato e sono stati rimpatriati nel territorio del secondo Stato, in cambio del pagamento da parte del primo Stato

di un importo forfettario per il pagamento delle pensioni e per la copertura del periodo per il quale nel primo Stato membro sono stati versati i contributi di sicurezza sociale.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

Impugnazione proposta il 16 dicembre 2013 dalla Mundipharma GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 16 ottobre 2013, causa T-328/12, Mundipharma GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-669/13 P)

(2014/C 85/24)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mundipharma GmbH (rappresentante: F. Nielsen, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea (Terza Sezione) del 16 ottobre 2013 (causa T-328/12);

— condannare il convenuto in primo grado e la controparte in sede di impugnazione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale avrebbe negato nella sentenza impugnata l'esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto OXYGESIC e Maxigesic e, in tal modo, la sussistenza dei presupposti dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 ⁽¹⁾ (in prosieguo: il «RMC»). La sentenza impugnata si baserebbe su uno snaturamento dei fatti e conterrebbe incoerenze contrarie ai principi della logica. Essa rappresenterebbe una violazione del diritto comunitario, in particolare dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del RMC. Nell'ambito di una

corretta, effettiva e coerente valutazione dei fatti, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere sussistente un rischio di confusione tra i marchi in conflitto e, pertanto, accogliere il ricorso diretto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno del 23 maggio 2012.

(¹) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma (Ungheria) il 17 dicembre 2013 — OTP Bank Nyrt./Magyar Állam, Magyar Államkincstár

(Causa C-672/13)

(2014/C 85/25)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma

Parti

Ricorrente: OTP Bank Nyrt.

Convenuti: Magyar Állam, Magyar Államkincstár

Questioni pregiudiziali

- 1) Se si debba considerare come aiuto di Stato e, in caso affermativo, come compatibile con il mercato interno, una garanzia statale accordata prima dell'adesione dell'Ungheria all'Unione europea nell'ambito del decreto governativo n. 12, del 31 gennaio 2001.
- 2) Nell'ipotesi in cui la garanzia dello Stato accordata nell'ambito di detto decreto risultasse compatibile con il mercato interno, come si possa porre rimedio, sulla base del diritto comunitario, alle eventuali violazioni arrecate agli interessi delle persone coinvolte.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 20 dicembre 2013 — Condor Flugdienst GmbH/Andreas Plakolm

(Causa C-680/13)

(2014/C 85/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Frankfurt am Main

Parti

Ricorrente: Condor Flugdienst GmbH

Convenuto: Andreas Plakolm.

Questione pregiudiziale

Se la nozione di cancellazione del volo di cui all'articolo 2, lettera l), del regolamento (CE) n. 261/2004 (¹) debba essere interpretata nel senso che, in una situazione come quella del procedimento principale, essa comprenda anche il caso in cui il volo sia partito con il numero di volo originario ma sia stato operato non come volo non stop, come inizialmente previsto, ma con uno scalo programmato prima del decollo e con un aeromobile noleggiato da un'altra compagnia («subcharter»).

(¹) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 23 dicembre 2013 — Johannes Demmer/Fødevarerministeriets Klagecenter

(Causa C-684/13)

(2014/C 85/27)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Vestre Landsret

Parti

Ricorrente: Johannes Demmer

Resistente: Fødevarerministeriets Klagecenter